

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ..... presso..... davanti a me ....., sono presenti i signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Russi, piazza Farini n. 1, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua veste di Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del "COMUNE DI RUSSI", con sede in Russi, piazza Farini n.1, codice fiscale 00246880397, tale nominato dal Sindaco con Decreto n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/202\_\_ e quindi in nome, per conto e rappresentanza del Comune stesso a norma dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Locale D.Lgs. n. 267/2000, nonché in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. del .../..../2025 Prot.n. , debitamente pubblicata all'Albo Pretorio e divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134, del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, delibera alla quale si fa espresso riferimento;

e

Boragine Pietro nato a Terlizzi (BA) il 26/07/1983, residente in Russi, Via Ilaria Alpi n. 19 il quale interviene nel presente atto non in proprio ma quale legale rappresentante delle Società STORICA S.R.L. S.R.L. con sede in Russi (Ra) via Garibaldi, n. 157, capitale sociale € 10.200,00 interamente versato; Codice Fiscale, P.I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Ravenna: 01320080391, in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale, proprietaria dell'area, di seguito "Soggetto Attuatore";

che intervengono nel presente atto in qualità di proprietari o comproprietari di parte delle aree interessate dall'intervento in argomento

## **PREMESSO CHE**

il Comune di Russi è dotato di Piano Regolatore Generale, denominato PRG95, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 453 del 30.04.1997;

il Piano Urbanistico Generale PUG è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 18.04.2024 ai sensi dell'art. 45 della LR 24/2017, disponendo effetti di salvaguardia a decorrere dal 18.05.2024, data dalla quale viene sospesa ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano adottato, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

l'intervento qui in argomento è ricompreso tra le procedure e i processi della disciplina del PUG e nello specifico è definibile come intervento di qualificazione edilizia, di cui all'art. 7 della LR 24/2017, co. 4, lett. a), attuabile "*con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti dal PUG*";

alla progettazione di interventi di qualificazione edilizia all'interno dei tessuti TQ del PUG si applica la valutazione del beneficio pubblico e dell'efficacia dell'intervento, in relazione alle politiche e azioni ritenute maggiormente pertinenti in rapporto alla tipologia di trasformazione proposta;

nell'ambito dell'intervento di qualificazione edilizia in argomento è stata presentata istanza di rilascio di Permesso di Costruire Convenzionato, riferita all'edificio identificato al foglio 20 mappale 1482 del Catasto Fabbricati del Comune di Russi, agli atti ai P.G nn 19016/2024 del 06/12/2024, 843/2025 del 20/01/2025, 2116 del 10/02/2025 e 2332/2025 del 13/02/2025, il cui rilascio potrà avvenire previa sottoscrizione della presente convenzione;

con Deliberazione di Consiglio Comunale di Russi n. \_\_\_ del \_\_\_/05/2024 è stato approvato lo schema di Convenzione urbanistica relativa all'intervento di qualificazione edilizia dell'immobile sito in via Buonarroti 2 e via della Repubblica 5, oggetto del presente atto;

**Tutto ciò premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:**

Il Soggetto Attuatore dichiara e riconosce di assumere i seguenti impegni, per sé ed i propri successori ed aventi causa, cui gli stessi si intendono obbligatoriamente trasferiti, in ordine all'attuazione dell'intervento di qualificazione edilizia dell'immobile sito in via Buonarroti 2 e via della Repubblica 5 e, come concordato con l'Amministrazione, della realizzazione di una porzione di marciapiede, attualmente non presente in via Buonarroti secondo quanto puntualmente definito, dal punto di vista tecnico e progettuale, negli elaborati in atti alla citata domanda di Permesso di costruire PG nn 19016/2024 del 06/12/2024, 843/2025 del 20/01/2025, 2116 del 10/02/2025 e 2332/2025 del 13/02/2025, da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi agli edifici privati;

#### **ART. 1) DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE**

1. Il Soggetto Attuatore assume gli oneri ed obblighi che seguono, fino ai loro completi assolvimenti, che saranno attestati con appositi atti certificativi. Contenuti e allegati tecnici del progetto dell'intervento oggetto del Permesso di Costruire dovranno recepire integralmente i contenuti e gli obblighi qui pattuiti, oltre ai vincoli normativi e legislativi preesistenti o nel frattempo eventualmente divenuti cogenti.
2. Il Soggetto Attuatore, rimane altresì obbligato per sé, successori ed aventi causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente Convenzione.
3. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree ed immobili oggetto della presente Convenzione, gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore si trasferiscono ai rispettivi aventi causa; il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione del titolo di proprietà, o di altri diritti reali, che possa avere riflesso sulle obbligazioni contenute nella presente Convenzione al fine della loro applicabilità.
4. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che i rispettivi aventi causa abbiano eventualmente prestato, a loro volta, idonee garanzie in sostituzione.
5. Per eventuali inadempimenti ai patti e alle normative sovraordinate e applicabili, l'alienante e gli eventuali aventi causa verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi fin tanto che gli aventi causa non forniscano le medesime garanzie fideiussorie.

#### **ART. 2) OGGETTO**

La presente Convenzione regola contenuti e modalità di realizzazione dell'intervento di qualificazione edilizia, d'ora in avanti per brevità semplicemente denominato come "intervento", così come delineato dal relativo progetto, che riguarda l'area illustrata nell'Allegato 1 "Planimetria Generale" alla presente Convenzione, ubicata in via Buonarroti 2 e via della Repubblica 5 e all'interno delle Zone B1.3 – "Zone Consolidate" nel PRG 95 e nel "T.Q - Interventi di qualificazione diffusa e strutturazione" del PUG adottato.

#### **ART. 3) VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sua stipula e comunque, nel caso in cui i lavori non fossero ultimati in tale termine, potrà essere prorogata, per espresso accordo tra le parti, fino al completamento dell'intervento, descritto nel successivo art. 5, e al collaudo dello stesso, e parallelamente alla validità temporale dei titoli edilizi necessari alla realizzazione.

#### **ART. 4) BENI OGGETTO DI INTERVENTO**

Le parti danno atto che i beni oggetto dell'intervento sono evidenziati sulle planimetrie, generale e catastale allegate alla convenzione con gli identificativi Allegato 1 e Allegato 2 a farne parte integrante.

## **ART. 5) - QUANTIFICAZIONE E SPECIFICAZIONI DELLE POTENZIALITA' EDILIZIE DELL'INTERVENTO E DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI**

1. La presente Convenzione regola la realizzazione dell'intervento di cui sono oggetto i beni di cui all'art. 4, compresi contenuti e modalità di realizzazione porzione di marciapiede, attualmente non presente in via Buonarroti, previste nel Permesso di Costruire convenzionato richiesto con PG nn 19016/2024 del 06/12/2024, 843/2025 del 20/01/2025, 2116 del 10/02/2025 e 2332/2025 del 13/02/2025.

2. Le potenzialità edificatorie previste nell'intervento e le correlate dotazioni territoriali risultano quantificate come di seguito.

Superficie utile di progetto Su = 349,06 mq

di cui mq 150,59 destinati ad attività sanitarie (D8) e mq 198,47 destinati a residenza (A1);

Dotazioni territoriali:

P1 (parcheggio pubblico) = 45 mq/100 mq di SU = 67,77 mq

U (verde pubblico) = 65mq/100mq di SU = 97,88 mq

Parcheggio pertinenziale P3

Residenza (A1): 2 posti auto + 1 posto auto ogni ulteriore 50 mq di SU

Attività Sanitarie (D8): 1 posto auto ogni 50 mq di SU

Per un totale di 7 posti auto richiesti di cui 3 assolti dal Soggetto Attuatore.

Destinazioni d'uso:

A1 (Abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere)

D8 (Attività sanitarie, sociali ed assistenziali).

3. Il verde pubblico e la realizzazione di parcheggio pubblico saranno interamente monetizzati.

4. Il progetto prevede la realizzazione porzione di marciapiede, attualmente non presente in via Buonarroti su su area di proprietà dell'Amministrazione Comunale, così come riportato sull'Allegato 3 "Tavola progetto marciapiede" alla presente Convenzione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi agli edifici privati.

## **ART. 6) MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO**

1. Tutte le opere previste nell'intervento dovranno essere realizzate sulla base degli elaborati di progetto in atti al rispettivo Permessi di Costruire e comunque in modo tale che la realizzazione della porzione di marciapiede su via Buonarroti sia ultimata entro i termini stabiliti nel rispettivo Permissso di Costruire, richiesto con PG nn 19016/2024 del 06/12/2024, 843/2025 del 20/01/2025, 2116 del 10/02/2025 e 2332/2025 del 13/02/2025;

2. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici scelti dal Soggetto Attuatore.

3. Come da successivo art. 10, il controllo in corso d'opera sulla realizzazione del marciapiede, oltre che dal Collaudatore, sarà effettuato dai tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.

4. Il Soggetto Attuatore è obbligato alla realizzazione della porzione di marciapiede su via così come descritto al progetto in atti al rispettivo Permissso di Costruire, e in essa si dovrà fare direttamente carico dei maggiori costi per imprevisti, rispetto al Computo Metrico Estimativo facente parte del progetto approvato.

5. Fermi restando i patti della presente Convenzione, tutti gli adempimenti in essa prescritti dovranno essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di 5 (cinque) anni, fatte salve le eventuali proroghe di cui al precedente art. 3 che qui si richiama.

## **ART. 7) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'**

1. Ad ultimazione dei lavori di qualificazione edilizia dell'edificio privato in oggetto dovrà essere depositata dal Soggetto Attuatore la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità ("SCCEA") ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 15/2013 e s.m.i..
2. Il deposito della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità relativa all'edificio privato presuppone l'avvenuta realizzazione della porzione di marciapiede su via Buonarroti.

#### ART. 8) CORRESPONDENCE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SCOMPUTO

1. L'ammontare complessivo del contributo di costruzione è stato determinato in base alle disposizioni normative vigenti al momento della richiesta del titolo edilizio.
2. Ai sensi degli artt. 29 e seguenti della LR n. 15/2013, la realizzazione del marciapiede su via Buonarroti è a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, mentre la Quota del Costo di Costruzione (QCC) sarà integralmente corrisposta al rilascio del titolo abilitativo.
3. Gli oneri di urbanizzazione sono scomputati in relazione all'importo di cui al Computo Metrico Estimativo in atti al titolo edilizio e allegato alla presente Convenzione sotto l'identificativo "Allegato 4 – Computo Metrico Estimativo".
4. Qualora il costo della realizzazione del marciapiede su via Buonarroti risulti inferiore all'importo dei relativi oneri tabellari il Soggetto Attuatore verserà quanto dovuto a conguaglio al momento del ritiro del Permesso di Costruire, ove viceversa risulti superiore il Soggetto Attuatore sarà comunque tenuto alla completa realizzazione delle opere stesse, senza onere alcuno per il Comune.
5. All'accertamento definitivo dell'effettiva spesa sostenuta dal Soggetto Attuatore e/o dai suoi aventi causa si procederà sulla base della specifica rendicontazione contenuta nel Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo e specialistico funzionale.

#### ART. 9) ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE NELL'AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nel considerare che l'intervento prevede la realizzazione di opera pubblica funzionale ad esso, e che il costo di realizzazione, come da precedente art. 8, è inferiore alla soglia di rilevanza europea individuata all'art. 14 – comma 1 – lett. a del D.Lgs. 36/2023, le parti danno atto che per i lavori di realizzazione di tali opere di urbanizzazione il Soggetto Attuatore e i suoi eventuali aventi causa non sono tenuti all'ottemperanza del D.Lgs. 36/2023, trovando applicazione l'art. 5 dell'Allegato I.12 del D.Lgs. 36/2023, e quindi il comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

#### ART. 10) MANUTENZIONE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO

1. La realizzazione delle opere è soggetta al collaudo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, fatta comunque salva la necessità di consentire il controllo in corso d'opera effettuato dai tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio rispettivamente destinatari della conduzione e manutenzione delle opere stesse.
3. In relazione all'attività di controllo in corso d'opera, per quanto di competenza comunale, i tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio possono proporre al Responsabile del Procedimento Urbanistico la sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti, rispetto al progetto esecutivo, eseguite senza idoneo assenso espresso dall'Amministrazione comunale.
4. La conclusione effettiva dei lavori sarà attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra Referente Unico del Soggetto Attuatore, RPU, Collaudatore, tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Direttore dei lavori, Impresa esecutrice.
5. Entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori in contraddittorio di cui al precedente punto 4 il Direttore dei Lavori dovrà consegnare al Comune di Russi e al Collaudatore gli elaborati "as built" dello stato finale che rappresenteranno esattamente quanto realizzato e saranno di riferimento per il Certificato di Collaudo finale, nonché il piano di manutenzione di cui all'art. 27 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.
6. L'approvazione del collaudo comporta la conseguente presa in carico manutentiva da parte del Comune e apertura all'uso pubblico dell'opera realizzata.

7. La presa in carico da parte del Comune dell'opera e la relativa apertura all'uso pubblico deve essere formalizzata con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio fra Referente Unico del Soggetto Attuatore, tecnici comunali dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, RPU, Direttore dei Lavori, Impresa esecutrice e comporterà la contestuale attribuzione al Comune nonché la manutenzione, conduzione e custodia dell'opera.
8. La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della rimozione della recinzione di cantiere da parte del Soggetto Attuatore, da eseguirsi entro 7 giorni dal sopralluogo congiunto finalizzato ad essa.
9. Il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune, per l'opera di cui sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.

#### ART. 11) VARIAZIONI AI CONTENUTI DEL PROGETTO

1. Qualunque variazione sostanziale alla composizione del progetto di qualificazione edilizia in argomento dovrà essere preventivamente proposta al Comune di Russi e debitamente autorizzata mediante variante allo stesso.

#### ART. 12) GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Soggetto Attuatore documenta, all'atto della sottoscrizione, l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Russi, di adeguate fideiussioni bancarie (o polizze assicurative contratte con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici) - a "prima richiesta" – pari all'onere complessivo degli impegni convenzionali pattuiti di cui al successivo punto 9 del presente articolo.
2. Le garanzie sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse agli impegni convenzionali, comprese la manutenzione e la cura dell'opera sino alla loro presa in carico, a tutela del Comune per le eventuali inadempienze verificatesi che possano arrecargli pregiudizio, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.
3. L'onere da garantire corrisponde a quello complessivo a carico del Comune nell'ipotesi in cui, a seguito di inadempienza, debba farsi carico della realizzazione degli impegni in sostituzione del Soggetto Attuatore o suo avente causa.
4. Le garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escusione da parte del Comune, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi, secondo i criteri stabiliti al successivo art.13.
5. Le garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedura concorsuale o posto in liquidazione.
6. L'ammontare delle fideiussioni deve essere adeguato con cadenza biennale in base all'indice ISTAT fabbricati.
7. Le garanzie sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Russi dell'avvenuto adempimento degli obblighi da essa derivanti.
8. L'importo lordo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore e/o dei suoi aventi causa, comprensivo dei relativi oneri accessori, importo desumibile dal Quadro Economico allegato alla presente Convenzione sotto l'identificativo XX, ammonta a Euro \_\_\_\_\_.
9. In sede di stipula della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore documenta l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Russi, di una fideiussione, finalizzata a garantire gli adempimenti di cui alla presente Convenzione, costituita con i criteri di cui ai precedenti punti, pari alla somma di Euro \_\_\_\_\_, comprensiva di quanto al precedente punto 8.
10. Lo svincolo complessivo delle garanzie sarà autorizzato ad avvenuta presa in carico, da parte del Comune, dell'opera.

#### **ART. 13) RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI**

1. Le garanzie fideiussorie potranno essere proporzionalmente ridotte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza del Soggetto Attuatore, previo nulla-osta dei tecnici comunali, con lettera del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente.
2. La fideiussione sarà svincolata a seguito della presa in carico da parte del Comune dell'opera realizzata e dell'avvenuta presentazione della polizza decennale postuma.

#### **ART. 14) INADEMPIENZE**

1. In caso di inadempienza agli obblighi di fare assunti dal Soggetto Attuatore con la presente Convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione della Convenzione stessa.
2. È prevista la risoluzione di diritto della presente Convenzione (come da art. 1456 Codice Civile) per gravi violazioni alla disciplina di affidamento delle opere, derivante dalla normativa sovraordinata in materia di contratti e appalti pubblici.
3. Il Comune può intimare per iscritto al Soggetto Attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.
4. Scaduto il termine senza che il Soggetto Attuatore abbia ottemperato all'ordine di cui al punto precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine, tassativo, di 30 giorni.
5. Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:
  - a) mancata ultimazione dell'opera entro i tempi stabiliti per cause imputabili al Soggetto Attuatore o agli aventi causa entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo dell'opera non realizzata, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto esecutivo;
  - b) non collaudabilità dell'opera realizzata; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del Soggetto Attuatore o suoi aventi causa rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti uffici tecnici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).

#### **ART. 15) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nell'ipotesi in cui la procedura di informazione antimafia di cui all'art. 84 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011, si concludesse con informazioni antimafia interdittive, o nel periodo di vigenza della Convenzione intervenisse una informazione antimafia interdittiva nei confronti del Soggetto Attuatore, il Comune procederà alla risoluzione immediata e automatica della Convenzione mediante semplice comunicazione scritta al domicilio indicato dal Soggetto Attuatore.

#### **ART. 16) SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI**

Il Soggetto Attuatore dichiara di essere pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, e nella LR n. 23/04.

#### **ART. 17) SPESE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del "Soggetto Attuatore" o dei suoi aventi causa.

#### **ART. 18) TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

Le spese di registrazione e conseguenti al presente atto vengono assunte dal Soggetto Attuatore. Al fine vengono espressamente richiesti tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti. Le parti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione dell'ipoteca legale che potesse discendere dalla presente convenzione. Il Soggetto Attuatore autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente atto affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

#### **ART. 19) PIANO DI COMUNICAZIONE**

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire informazioni corrette e aggiornate in merito ai contenuti del Progetto Urbanistico e allo stato di avanzamento della trasformazione, secondo le fasi ed azioni contenute nell'elaborato "Progetto di comunicazione".

#### ART. 18) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non contemplato nella presente Convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento nonché agli strumenti urbanistici del Comune di Russi vigenti alla data di approvazione della presente Convenzione stessa.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Giudice Amministrativo dell'Emilia Romagna.

Allegati:

1. Tavola Planimetria Generale;
2. Tavola Planimetria Catastale
3. Tavola progetto marciapiede
4. Computo metrico estimativo